

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione della divisione di opposizione e rigetto totale del ricorso.

Motivi dedotti: fra i marchi di cui trattasi sussiste una somiglianza tale da dare adito a confusione ed i prodotti domandati sono identici a quelli coperti dai marchi fatti valere in opposizione.

Ricorso di Francisco Rossi Ferreras proposto il 16 aprile 2007 avverso la sentenza pronunciata il 1° febbraio 2007 dal Tribunale della funzione pubblica nella causa F-42/05, Rossi Ferreras/Commissione

(Causa T-107/07 P)

(2007/C 129/35)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Francisco Rossi Ferreras (Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo) (rappresentante: F. Frabetti, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

- annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 1° febbraio 2007 nella causa F-42/05;
- accogliere le conclusioni presentate dal ricorrente in primo grado e pertanto, in via principale, dichiarare il ricorso nella causa F-42/05 ricevibile e fondato;
- in via subordinata, rinviare la causa dinanzi al Tribunale della funzione pubblica;
- decidere sulle spese e sugli onorari e condannare la Commissione al loro pagamento.

Motivi e principali argomenti

Nel suo ricorso contro la sentenza del Tribunale, il ricorrente chiede l'annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica che ha respinto il ricorso con il quale egli aveva chiesto l'annullamento del suo rapporto di evoluzione di carriera per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2003, nonché la condanna della Commissione al risarcimento del danno che afferma di avere subito.

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente lamenta che il Tribunale della funzione pubblica avrebbe commesso numerosi errori di diritto in sede di esame dei due motivi dedotti in primo grado.

Ricorso presentato l'8 aprile 2007 — Spira/Commissione

(Causa T-108/07)

(2007/C 129/36)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Diamanthadel A. Spira BVBA (Anversa, Belgio) (Rappresentanti: J. Bourgeois, Y. Van Gerven, F. Louis e A. Vallery, avvocati)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

- annullare la decisione della Commissione 26 gennaio 2007, ai sensi dell'art. 7, n. 2, del regolamento del Consiglio n. 773/2004, nel caso COMP/38.826/B-2 — Spira/De Beers/DTC Supplier of Choice;
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente contesta la decisione della Commissione 26 gennaio 2007, nel caso di diritto della concorrenza COMP/38.826/B-2 — Spira/De Beers/DTC Supplier of Choice, mediante cui la Commissione ha respinto la denuncia della ricorrente concernente alcune violazioni degli artt. 81 e 82 CE in relazione al sistema «Supplier of Choice» applicato dal Gruppo De Beers per la distribuzione di diamanti grezzi, per il motivo che non vi è sufficiente interesse comunitario a continuare ad agire riguardo alla denuncia della ricorrente.

La ricorrente afferma che la De Beers — un produttore di diamanti grezzi che, secondo la ricorrente, era principalmente attivo nel mercato a monte mediante la vendita di diamanti grezzi — sta tentando attraverso il suo sistema Supplier of Choice di estendere il suo controllo nel mercato al fine di coprire l'intero ciclo produttivo e distributivo del diamante dalla miniera al consumatore, quindi anche i mercati a valle.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

In primo luogo, la ricorrente sostiene che la Commissione non ha adempiuto l'obbligo ad essa incombente di condurre un'istruttoria attenta e imparziale in merito alla denuncia e di esaminare con la dovuta attenzione e imparzialità le condotte anticoncorrenziali riportate nella denuncia.

In secondo luogo, la ricorrente sostiene che la Commissione non poteva asserire che mancasse un sufficiente interesse comunitario ad agire in merito alla denuncia, alla luce della dimensione dell'impresa interessata, dell'ambito geografico degli effetti delle condotte anticoncorrenziali e del pregiudizio alla concorrenza e al mercato interno causato dalle violazioni.